

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 13 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2000¹ al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile²:

Convenzione addizionale del 28 marzo 2000 all'appendice 14 del contratto nazionale mantello 1998-2000 (convenzione addizionale «Carpenterie»)

Art. 1 In generale

Art. 2 Adeguamento salariale 2000

Art. 3 Ore flessibili (modifica dell'art. 5 appendice 14 CNM 2000)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000 un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2000 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

13 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2447

¹ Vedi decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF **1998** 4469/70/71.

² Il testo delle modificate disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.